

REGIO DECRETO LEGGE 22 maggio 1924 n. 751

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 23 maggio 1924)

RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL REGNO

Vittorio Emanuele III

per Grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia

viste le disposizioni legislative emanate in materia di usi civici e demani comunali;

sentito il consiglio dei ministri;

sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per l'economia nazionale, di concerto col presidente del consiglio dei ministri, ministro per l'interno ad interim per gli affari esteri, e con i ministri segretari di stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Accertamento, valutazione od affrancazione degli usi civici

Art. 1.

Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre, spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Chiunque eserciti o pretenda diritti della natura di cui all'articolo precedente é tenuto, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto a farne dichiarazione al commissario, istituito ai sensi dell'art. 25, che, accertatane la esistenza, la qualità e

l'estensione, provvederà alla loro liquidazione.

Trascorso detto termine rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi e la reintegra o la revindica delle terre soggette agli usi civici. Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal sindaco o dall'associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente.

Le dichiarazioni o le istanze potranno essere presentate anche al pretore che ne curerà la trasmissione al commissario.

Art. 3.

Agli effetti della liquidazione i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in tre classi:

1. 1/a essenziali, se riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini;
2. 2/a utili, se comprendono oltre l'uso necessario personale una parte eziandio di industria;
3. 3/a dominicali, se importano partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo.

Alla prima classe appartengono i diritti di pascere, abbeverare il bestiame, pernottare con questo, coltivare con una corrisposta al proprietario, far legna per lo stretto uso del fuoco, per gli strumenti rurali, e per la riparazione delle abitazioni, nonché quelli di cavar pietre e fossili di prima necessità ed occupare suoli per costruirvi abitazioni.

Alla seconda classe appartengono oltre i diritti suddetti anche gli altri di utilità, come quelli di far legna per venderla nel comune, raccogliere ghiande cadute o castagne, pascere per uso proprio o del proprietario sia in tutto il comprensorio del terreno, sia in una parte di esso, scuotere i frutti pendenti, mandarvi animali a soccio, cuocere calce pel commercio ed essere preferito ai compratori d'altro comune nella vendita e nel consumo dei frutti del comprensorio stesso.

Alla terza classe appartengono i diritti di far piante ortilizie senza prestazione, seminare grano per uso proprio o marzatici indistintamente e senza corrisposta o con una così tenue che mostri di essere una semplice ricognizione di dominio, partecipare al diritto di fida e diffida od all'introito dei terraggi o delle coverte e dei frutti destinati alla vendita, fissare in ogni anno la corrisposta che i cittadini debbono pagare al proprietario per ghiande, castagne e simili. I diritti non espressi nella predetta classificazione saranno riferiti ad una delle classi enunciate a cui per natura appartengono, eccetto il caso previsto dall'art. 6.

Art. 4.

La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti suddetti sarà determinata nel modo seguente:

il minimo compenso dei diritti della prima classe, anche se esercitati soltanto in parte, corrisponderà al quarto di tutto il comprensorio del terreno; secondo la varietà dei casi e delle circostanze da tenersi presenti dal commissario, potrà essere di un terzo e fino alla metà.

Il minimo del compenso dei diritti appartenenti alla seconda e terza classe, anche se siano esercitati soltanto in parte, sarà la metà del comprensorio, che, secondo le circostanze, da valutarsi dal commissario, potrà elevarsi a due terzi e sino a tre quarti a beneficio del comune. Questo compenso comprenderà anche il corrispettivo dei diritti della prima classe, qualora questi esistano in tutto o in parte nel comprensorio suddetto.

Art. 5.

Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone, di natura enfiteutica, a favore del comune in misura corrispondente al valore dei diritti, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie. Restano ferme nelle provincie ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del r. Decreto 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione a favore della popolazione di un comune, di una frazione, o di una associazione agraria di tutto o parte del fondo gravato di usi civici ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite nell'articolo stesso.

Art. 6.

Le promiscuità fra comuni o comuni e frazioni saranno disciolte con le seguenti distinzioni e norme:

le comunioni generali per servitù reciproche e tutte le comunioni particolari, nelle quali non vi siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, restano sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio e le particolari, sia per condominio, sia per servitù, fra i comuni, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun comune di una parte delle terre in piena proprietà corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascere e dei bisogni di ciascun comune o di ciascuna frazione.

Qualora la proprietà degli alberi sia distinta da quella del suolo e concorrano diritti della

popolazione, la divisione avrà luogo pure in base al valore dei singoli diritti.

Il commissario, in considerazione dei bisogni della economia locale, potrà conservare le promiscuità esistenti; in tal caso con apposito provvedimento definirà e regolerà i rapporti fra gli interessati.

Art. 7.

Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad essi pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, ma per una estensione adeguata alla capacità di lavoro di una famiglia di coltivatori, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

- a. che l'occupatore vi abbia col proprio lavoro apportato sostanziali e permanenti migliorie;
- b. che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
- c. che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Nel caso di reintegra totale o parziale di terreni migliorati il compenso delle migliorie da attribuirsi all'occupatore a norma dell'art. 705 del codice civile, potrà essere assegnato in terre anche diverse da quelle occupate.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane alienate durante il periodo del divieto.

Art. 8.

Nel concedere la legittimazione il commissario imporrà un canone di natura enfiteutica, corrispondente al valore attuale delle terre diminuito di quello delle migliorie ed aumentato di almeno dieci annualità di interessi.

Detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

Capo II

Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione.

Art. 9.

I terreni assegnati ai comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 e quelli da assegnarsi ad essi in applicazione del presente decreto, nonché gli altri posseduti da comuni o frazioni di comuni, partecipanze, comunanze, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, sui quali si esercitino usi civici saranno distinti in due categorie:

- a. terreni convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente;
- b. terreni convenientemente utilizzabili con la coltura agraria.

Art. 10.

Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo II del titolo III del r. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del codice civile.

Art. 11.

I terreni indicati alla lettera b) dell'art. 9 sono destinati ad essere ripartiti secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria ed avviamento culturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

Art. 12.

L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui agli articoli precedenti, sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della

conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima, compilato da un delegato tecnico designato dal commissario, previa autorizzazione del ministro per l'economia nazionale.

Art. 13.

Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a cultura agraria, salvo il disposto dell'art. 16, potranno essere affidati dal ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano, con gestione unita, sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiaria. Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del comune, scelti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale o dall'assemblea degli utenti dell'associazione tra agricoltori od esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

- a. di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;
- b. di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiaria, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per le mansioni di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al ministero dell'economia nazionale, giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione; e per quelli di cui alla lettera b) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 11.

Art. 14.

Per provvedersi dei mezzi necessari, il delegato, oltre dei frutti e delle rendite, potrà avvalersi, in quanto applicabili, delle agevolazioni del credito agrario accordate dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142; 2 settembre 1919, n. 1633, e 30 dicembre 1923, n. 3139.

Art. 15.

Ove alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art. 9 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del r. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 13.

Art. 16.

Qualora il ministro per l'economia nazionale lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte, la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, ad imprenditori privati, all'opera nazionale dei combattenti o ad altri enti ed istituti legalmente

Riconosciuti che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ed essi sarà fatto obbligo di preferire, per l'esecuzione dei lavori, la mano d'opera locale.

Art. 17.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione é fatta a titolo di enfiteusi con l'obbligo delle migliorie e dell'osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 11 e 13, sotto pena di devoluzione a favore del comune, della frazione o dell'associazione degli utenti.

Gli assegnatari delle unità ripartite perderanno, in conseguenza, ogni diritto sui terreni di cui alla lettera a) dell'articolo 9.

Art. 18.

Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscrittavi per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazione fondiaria, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti.

Art. 19.

Le unità fondiari abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 11 e 17.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate; l'accertamento sarà fatto dalla locale cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute a qualsiasi titolo.

Art. 20.

Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie aventi diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 11.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 14 luglio 1918, numero 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

Art. 21.

Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il ministro per l'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

Art. 22.

Il capitale di affrancazione dei canoni dovuti per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, o per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione od all'associazione con vincolo a favore del ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Art. 23.

Il ministro per l'economia nazionale, su proposta del commissario o di sua iniziativa, allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, quando il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti da detti enti, però il comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del ministero dell'economia nazionale.

Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1.

Art. 24.

I terreni delle associazioni, sia che passino ai comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione.

I terreni ed i beni passati alle frazioni in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 23, saranno amministrati separatamente a norma delle leggi comunale e provinciale a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

Capo III

Giurisdizione e procedura.

Art. 25.

All'attuazione di quanto é disposto nel presente decreto e nelle leggi vigenti in materia, provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari sono nominati con decreto reale su proposta del ministro per l'economia nazionale col consenso del ministro per la giustizia e gli affari di culto e scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato.

Art. 26.

I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra i giudici e magistrati di pari grado ovvero fra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti a quelli dei giudici. Essi sono nominati con decreto del ministro per l'economia nazionale col consenso del ministro dal quale dipendono.

I commissari potranno servirsi di speciali incaricati per l'istruttoria e per l'esecuzione delle operazioni di liquidazione; però gli atti compiuti da questi ultimi non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 25 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura e ad essi si applicheranno le disposizioni dei comma secondo e quarto dell'articolo medesimo.

Art. 27.

I commissari procederanno non solo su istanza degl'interessati, ma anche di ufficio all'accertamento, alla valutazione ed all'affrancazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla reintegra e ripartizione delle terre.

Essi, previo sperimento di conciliazione, decideranno tutte le questioni che insorgessero nello svolgimento di tali operazioni e tutte le controversie sulla esistenza, sulla natura e sui limiti dei diritti suddetti, quand'anche sia in contestazione la demanialità della terra o

l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, e cureranno la completa esecuzione delle loro decisioni, e di quelle emesse precedentemente e non ancora eseguite.

Art. 28.

I commissari sono dispensati dall'osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di ogni provvedimento, dovranno sentire gli interessati, e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto é previsto nel capoverso dell'articolo precedente, i commissari si atterranno alle norme del processo sommario avanti i pretori, salvo le disposizioni del presente decreto relativo ai gravami.

Le loro decisioni saranno eseguite nonostante reclamo.

Nelle conciliazioni le parti possono farsi rappresentare da persone di fiducia munite di speciale mandato.

Tutti i provvedimenti definitivi del commissario saranno, oltre che notificati alle parti, pubblicati per un periodo di 15 giorni all'albo pretorio del comune per notizia legale dei cittadini interessati.

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Art. 29.

I reclami contro le decisioni dei commissari saranno di cognizione delle Corti di appello.

Il termine per proporre il reclamo é di giorni 60 dalla data di notifica e dell'affissione.

Il ricorso contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al ricorso contro questa.

Le corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate.

Art. 30.

Tutte le autorità sono obbligate a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorché ne siano richieste dal commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Art. 31.

I commissari sostituiranno le giunte d'arbitri istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910; 2 aprile 1882, n. 698; 7 maggio 1885, n. 3093; 28 febbraio 1892, n. 72; e con quelle raccolte nel testo unico approvato con r. Decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonché le commissioni e i commissari istituiti per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico 7 giugno 1883 b.l.i., n. 95; e delle leggi provinciali 19 giugno 1909 b.l.pr., n. 61; 19 giugno 1909 b.l.pr., n. 37 (ex 1911) (Tirolo), e 21 marzo 1913 b.l.pr., n. 20 (Gorizia e Gradisca).

Essi però nelle provincie, cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate col presente decreto.

Le loro decisioni saranno impugnabili soltanto nei modi e nel termine stabilito dall'art. 29.

Art. 32.

Le attribuzioni già conferite alle giunte d'arbitri per la Sardegna passeranno al commissariato, il quale le eserciterà in conformità del r. Decreto 10 novembre 1907, n. 844, che approva il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola.

Art. 33.

Il commissario competente provvederà con le norme del presente decreto alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, numero 3124.

CapoIV

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 34.

La suprema direzione per la esecuzione del presente decreto rimane affidata al ministro per l'economia nazionale.

Esso nell'interesse delle popolazioni potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 28.

Art. 35.

Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al Personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800,000, saranno a carico dello stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del ministero dell'economia nazionale.

Art. 36.

Le spese dei giudizi e delle operazioni saranno anticipate dai comuni e depositate presso la tesoreria provinciale nella misura stabilita dal commissario. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei comuni, il commissario richiederà al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico sia ai tesoreri dei comuni e delle associazioni ed anche ai debitori di tali redditi.

Art. 37.

Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da L. 4, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da L. 4 saranno scritti gli atti di parte.

Art. 38.

Le cause che all'entrata in vigore del presente decreto si troveranno in corso avanti le giunte d'arbitri, i tribunali ordinari o qualsiasi altra autorità di prima istanza, saranno riassunte avanti il commissario.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata, si applicheranno le disposizioni del presente decreto.

Art. 39.

Le disposizioni contenute nell'art. 156 del r. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del r. Decreto 31 dicembre 1923, numero 3258, per quanto si riferiscano ai demani comunali del mezzogiorno d'Italia, sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.